

# ILLUMINAZIONE

I luoghi di lavoro devono essere adeguatamente illuminati. A tal fine è opportuno che siano dotati di:

- Una quantità di luce adeguata per una corretta visibilità nell'ambiente di lavoro e, in particolare, per lo specifico compito visivo da svolgere;
- Una distribuzione ed una collocazione adeguata delle fonti (naturali o artificiali) di illuminazione, atte ad evidenziare eventuali situazioni di pericolo (ostacoli, spigoli vari, ecc.) e ad evitare fenomeni di abbagliamento;
- Una qualità dell'illuminazione che consenta di distinguere convenientemente i colori.

La carenza di tali requisiti può produrre conseguenze sulla corretta regolazione dell'apparato visivo, con effetti su:

## a) per la nitidezza dell'immagine

*più l'oggetto da osservare è vicino e di ridotte dimensioni, maggiore è lo sforzo che viene richiesto all'apparato visivo per vedere nitidamente; più l'illuminazione dell'oggetto è debole, più la nitidezza è ridotta ed aumenta lo sforzo di accomodamento;*

## b) per l'adattamento alla quantità della luce

*gli oggetti riflettono in modo diverso la luce a seconda del loro colore (chiaro o scuro) e della loro superficie (opaca o brillante); i cambiamenti rapidi di direzione dello sguardo e/o la presenza nel campo visivo di zone a luminosità molto differenziata impongono all'occhio una complessa attività di regolazione: per questa ragione occorre evitare tanto la visione diretta delle sorgenti luminose di notevole intensità, quanto i loro riflessi fastidiosi (dovuti a schermi, cristalli, vernici brillanti, ecc.); i contrasti sono tuttavia utili: un oggetto sarà più o meno facilmente visibile a seconda del contrasto dello stesso al fondo.*

## EFFETTI SULLA SALUTE

La necessità di effettuare molteplici regolazioni della vista a causa di sfavorevoli condizioni di illuminazione, in rapporto con le operazioni da compiere, può affaticare sensibilmente l'apparato visivo; detto fenomeno che si manifesta agli inizi con irritazione degli occhi, finisce per determinare veri e propri disturbi.

Inoltre, la postura, eventualmente assunta per compensare insufficienti o inadeguate condizioni di illuminazione del posto di lavoro, può provocare disturbi a carico dell'apparato muscolo-scheletrico.

## I PRINCIPI DELLA PREVENZIONE

Al fine di prevenire i danni alla salute imputabili all'illuminazione, occorre adottare correttivi che le norme di legge o di buona tecnica prescrivono in relazione alle possibili cause di rischio (tendaggi, corretto posizionamento della postazione di lavoro rispetto alle fonti di illuminazione, adeguamento della intensità,...).

Quanto, infine, alla intensità ed alle caratteristiche della illuminazione, è opportuno che esse vengano adeguate in relazione alle esigenze connesse al tipo di lavorazione/attività espletata.

Contro l'incidenza diretta o riflessa del flusso luminoso, possono essere adottate schermature, tendaggi, veneziane preferibilmente a lamelle orizzontali.

Effetti positivi possono riscontrarsi, inoltre, prevedendo, ove possibile, il corretto posizionamento delle postazioni di lavoro rispetto alle fonti di illuminazione, di cui dovrà curarsi la costante manutenzione e pulizia, soprattutto per le superfici vetrate o illuminanti.

### **NORMATIVA**

*D.lgs.n.626 del 19.9.1994 art.33 (che ha sostituito l'art.10 del DPR 303 del 19.3.1956):*

*Attuazione di direttive CEE sul miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.*

*art.33 - comma 8 illuminazione naturale ed artificiale dei luoghi di lavoro.*

*DPR n.547 del 27/4/1955 artt.28 –29 –30- 31- 32- 175- 225- 304- 307- 308- 332- 341. Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro:*

*art28 - Illuminazione generale*

*art29 - Illuminazione particolare*

*art30 - Deroghe per esigenze tecniche*

*art31 - Illuminazione sussidiaria*

*art175 - Dispositivi di segnalazione*

*art225 - Illuminazione dei segnali*

*articoli da 304 a 308 - Impianti di illuminazione elettrica*

*art332 - Illuminazione di luoghi pericolosi*

*art341 - Illuminazione sussidiaria nelle cabine elettriche*

*DPR n.303 del 19.3.1956, art.8 Norme generali per l'igiene del lavoro*

*art.8 - Locali sotterranei.*